



*Ministero dell'Economia e delle Finanze*  
*Ufficio legislativo economia*

2368/MAR/1.12681

Roma, **16 SET. 2009**

All'Associazione Nazionale Costruttori Edili  
c.a. Direttore Generale

E, p.c. Al Gabinetto del Ministro  
SEDE

OGGETTO: Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) – Art. 9, comma 3 *bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si fa riferimento alla lettera del 5 agosto 2009 con la quale il Direttore Generale dell'ANCE ha richiesto, a questo Dicastero, chiarimenti in merito all'ambito di applicazione dell'art. 9, comma 3 *bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

In particolare, sono stati formulati due quesiti, volti a comprendere se:

- 1) la norma citata trovi applicazione anche con riguardo agli appalti aventi ad oggetto la realizzazione di lavori;
- 2) la disposizione trovi applicazione, oltre che con riferimento alle somme dovute dalle Regioni, anche con riguardo alle aziende che svolgono attività strumentali alle Regioni stesse.

Al riguardo, acquisite anche le valutazioni del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si osserva quanto segue.

Relativamente al quesito di cui al punto 1), si rileva che in base al dato testuale di cui all'art. 9, comma 3 *bis* predetto e all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 19 maggio 2009, non vi è dubbio che tra i crediti certificabili rientrino anche quelli relativi a somme dovute per appalti e, pertanto, anche per appalti di lavori.

Per quanto concerne il secondo quesito, si osserva che il già citato comma 3 *bis* individua espressamente le sole Regioni e i soli enti locali quali enti aventi la facoltà di rilasciare certificazioni, per cui non lascia spazio ad una diversa e più estensiva interpretazione.

Ne consegue che le aziende sanitarie ed ospedaliere non sono legittimate a rilasciare certificazioni su crediti vantati nei loro confronti.

IL CAPO DELL'UFFICIO

